

General Purchasing Terms

(Please find the Italian version below)

1 Scope

- 1.1 Vaillant Group Italia S.p.A., with registered office in Italy, Milan, via Benigno Crespi 70 (hereinafter the "Purchaser") enters into contracts for the purchase of goods and services with third parties (hereinafter the "Supplier" and, jointly with the Purchaser, the "Parties") on the terms and conditions indicated in these General Terms and Conditions of Purchase ("GTC"), which shall prevail over any general terms and conditions applied by its suppliers, unless otherwise agreed in writing by the Parties.
- 1.2 The individual contracts for the supply of goods and services between the Supplier and the Purchaser shall be governed by the GTC in force on the day on which the Purchaser places the orders.
- 1.3 In case the Purchaser enters into separate agreements with the Supplier, these General Purchasing Terms shall apply subordinately and supplementary to such agreements and shall perform an integrative and interpretative function for all aspects not expressly regulated therein.

2 Conclusion and Modifications of Contract, Target Quantities

- 2.1 Unless otherwise agreed in writing between the Parties, orders, contracts as well as any amendments thereto (together the "Orders") must be transmitted via the electronic ordering platform used by the Purchaser through the portal in use (hereinafter the "Platform"). If specifically authorised by the Purchaser, orders may also be transmitted by other means, provided this is done in writing.
- 2.2 Where the Supplier accepts an Order, they will send the Purchaser an order confirmation via the Platform or otherwise in writing (the "Order Confirmation"). The Order Confirmation will remain firm for two weeks, within which time the Purchaser will be entitled to withdraw the Order, unless the Purchaser will be expressly instructed to fulfil the Order within a shorter period of time.

3 Modifications of Products

Modification of any nature to the subject matter of the Order and the subsequent Order Confirmation, require the Purchaser's prior written confirmation. The Parties mutually acknowledge that if the Supplier makes changes to the goods and/or services requested by the Purchaser without requesting prior written confirmation, the Purchaser will be entitled to terminate the contract for breach of contract and request compensation for damages

4 Pricing, Payment Terms, Transfer of Risk, Set off

- 4.1 The price specified in the Order Confirmation is binding and cannot be unilaterally modified by either Party. Without prejudice to any other written agreement, the amounts due for the supply of goods or the performance of services are all-inclusive and include all additional charges incurred by the Supplier.
- 4.2 The amounts due for the supply of goods shall be understood to be "free at destination" at the Purchaser's place of destination, and inclusive of all ancillary costs and charges (by way of example only, transport, packaging and customs clearance costs). The fees due for the performance of services shall include, by mere way of example, installation, travel, board and lodging expenses, additional allowances for employees, which shall be borne exclusively by the Supplier.
- 4.3 The consideration for the goods or services ordered by the Purchaser from the Supplier shall be paid within 90 (ninety) days from the end of the month in which the goods were delivered or the services were rendered.
- 4.4 In case of sale of goods, the transfer of risk takes place at the moment of delivery of the goods to the Purchaser, in the places indicated by the latter in the Order and to the subjects appointed by them to receive the goods.
- 4.5 This is without prejudice to the Purchaser's right to offset, pursuant to art. 1252 of the Italian Civil Code, any amount owed to the Supplier, for any reason, with the consideration due for goods or services rendered.

5 Performance and Delay

- 5.1 Deliveries or partial performances shall only be accepted with the express written consent of the Purchaser.
- 5.2 The Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of any delay with respect to the date and time of delivery of the goods or performance of the services at the places indicated by the Purchaser in the Order.
- 5.3 In the event of delays in the delivery of goods or in the execution of services, the Purchaser shall be entitled to impose a contractual penalty equal to 0.1% of the value of the goods or services for each day of delay in delivery or execution, up to a total value equal to 5% of the total value of the Order. Up to this amount, the Purchaser shall have the right to terminate the contract for non-performance by the Supplier. In any case, the Purchaser's right to claim compensation for any damage suffered as a result of the delay in delivery shall be held harmless. The right to compensation shall also remain valid in the event of acceptance of the goods or services after the agreed delivery date.
- 5.4 The Supplier acknowledges and expressly agrees that the Penalty shall be deducted directly from the consideration due for goods delivered or services performed late, irrespective of any defence raised by the Supplier.
- 5.5 In case of supply of goods, it is the Supplier's responsibility to strictly comply with any instructions received from the Purchaser in relation to any specific methods of preparation of parcels and packaging for delivery.

6 Receiving Inspection, Claims based on Defects

- 6.1 The Purchaser will promptly inspect the packaging of the goods delivered at the time of receipt, as well as a sample of the goods themselves, in order to verify whether there are any obvious defects detectable by non-specialist personnel. The inspection relating to conformity with the quantities and types ordered shall be carried out on the basis of the quantities and types of goods indicated in the transport documents. The Parties mutually acknowledge that any further defects not detected upon delivery of the goods are to be considered hidden defects, subject to the provisions of Articles 1495 and 1511 of the Italian Civil Code.
- 6.2 In the event of faults, defects or non-conformities, the Purchaser has the right to request and obtain from the Supplier the correct performance of the service requested. If the Supplier does not promptly remedy the defects reported by the Purchaser, the Purchaser shall have the right, in cases of particular urgency, to remedy the defects autonomously, even by commissioning third parties, at the expense of the Supplier, without prejudice to any other right.
- 6.3 The Supplier guarantees full ownership of the goods and services supplied and undertakes to indemnify and hold harmless the Purchaser from any third-party claims, without prejudice to the provisions of Article 1483 of the Italian Civil Code.
- 6.4 In fulfilling its contractual obligations towards the Purchaser, the Supplier shall scrupulously comply with all applicable regulations and particularly with Regulation 2011/65/EC ("ROHS") on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment as well as pursuant to Article 56 (1) and Article 33 of Regulation (EC) No 1907/2006 ("REACH"). In particular, the Supplier is obliged to promptly provide the Purchaser with all the information necessary to enable the safe use of goods containing substances which meet the criteria of Article 57 REACH.

7 Product Liability, Indemnification, Insurance Cover

- 7.1 The Supplier undertakes to indemnify and hold harmless the Purchaser against any claim, demand or action by third parties in relation to product liability where the damage has been caused by a defect in the supply of the goods or in the performance of the services attributable to the Supplier. This provision shall also apply to expenses incurred by the Purchaser in connection with any recall campaigns for defective products.
- 7.2 The Supplier shall be obliged to maintain liability insurance (commercial and/or product liability insurance) with an insured sum of at least EUR 10 million per claim for personal injury, property damage and financial loss - as a lump sum - and to provide evidence of this insurance cover at the request of the Purchaser. Further claims for damages by the Purchaser shall remain unaffected.

General Purchasing Terms

(Please find the Italian version below)

8 Documentation, Confidentiality, Rights of Use

- 8.1 The Supplier shall keep confidential all technical or commercial information made available to it by the Purchaser and shall use it only within the limits and for the purposes specified by the Purchaser at the time it is made available. Prototypes, tools or software which the Supplier receives from the Purchaser shall not be decoded, disassembled or decompiled.
- 8.2 At the Purchaser's request, all information and objects that may have been shared with the Supplier (including any copies or records) shall be promptly returned in their entirety. In case of destruction or loss, the burden of proof shall be on the Supplier.
- 8.3 Products manufactured on the basis of documentation such as drawings, specifications, models and similar documents drawn up by the Purchaser or other companies of the Vaillant Group or by third parties on its behalf or based on the confidential information of the Purchaser or other companies of the Vaillant Group or on the devices of the Purchaser or devices manufactured according to the model of the devices of the Purchaser or other companies of the Vaillant Group may not be used by the Supplier or offered or supplied to third parties.
- 8.4 All other rights, including copy rights, patent rights, and economic exploitation rights, are expressly reserved to the Purchaser.
- 8.5 The use of trademarks or trade names owned by the purchaser and/or other Vaillant Group companies by the Supplier in its advertising material is prohibited without prior written consent.
- 8.6 The Supplier shall grant the Purchaser the non-exclusive, free of charge, indefinite, transferable, assignable and irrevocable right to use the technical documentation (drawings, specifications, data sheets, etc.) relating to the products supplied and the corresponding intellectual property rights and copyrights for the purpose of production (including quality assurance, data management, etc.), use and distribution of the Purchaser's products. Where the documentation has been prepared on behalf of the Purchaser against remuneration (made, as the case may be, from the costs of the products supplied or on the basis of the development agreement) and/or is based on information provided by the Purchaser, the Supplier shall not grant the Purchaser, against any ancillary costs, exclusive and unlimited rights to use and exploit it. This shall not affect other written agreements.

9 Declaration about the Origin of delivered Goods, Export Control

- 9.1 At the Purchaser's request the Supplier shall provide free of charge any document regarding the delivered goods, including but not limited to the certificate of origin regarding the delivered goods as well as any other documents of the customs authorities or any other authorities regarding the delivered goods.
- 9.2 The Supplier shall comply with all requirements of the applicable national and international foreign trade laws, and in particular with the rules concerning dual use technologies in accordance with Legislative Decree 15 December 2017, n. 221 and amendments thereof. The Supplier shall ensure that the supplied goods are not listed in Annex I of Regulation (EU) No. 2021/821 ("Dual-Use-Regulation").
- 9.3 The Supplier shall hold the Purchaser harmless and reimburse all costs and any damages incurred to the Purchaser due to a breach of the above obligations.

10 Quality Assurance, Social Accountability, Protection of the Environment

- 10.1 To ensure the quality of its deliveries, the Supplier will establish and maintain a quality management system that shall be at least equivalent to the requirements of DIN ISO 9001. The Supplier will manufacture and test its products in accordance with the rules of this quality management system. In addition, the Supplier shall comply with the requirements described in Vaillant Group's Supplier Quality Guideline, which is available for download at www.vaillant-group.com. Vaillant Group is entitled, after prior agreement on the date, to verify the compliance of both the quality management system and the Supplier Quality Guideline within the scope of a quality audit at the Supplier's premises, also by men of third parties appointed for this purpose.
- 10.2 The Supplier must comply with the respective statutory provisions governing the treatment of employees, environmental protection and health and safety at work and to work on reducing the adverse effects of its activities on human beings and the environment. The Supplier must comply with the principles of the UN Global Compact Initiative

relating basically to the protection of international human rights, the right to collective bargaining, the abolition of forced labour and child labour, the elimination of discrimination when personnel is engaged and employed, the responsibility for the environment and the prevention of corruption. Further information on the UN Global Compact Initiative is available at: www.unglobalcompact.org.

- 10.3 The Purchaser shall have the right to conduct inspections and audits, also at the Supplier's premises, in relation to the Supplier's activities in the supply of goods or performance of services, giving reasonable notice thereof. Any obstacle to the carrying out of inspections and checks shall give Purchaser the right to terminate the contract.

11 Supplementary Provisions for Contracts for Work and Service Contracts

11.1 Cooperation

- 11.1.1. Without prejudice to any legal obligation of the Supplier, and in accordance with Article 29 (2) of Legislative Decree 276/03 as well as Article 26 (4) of Legislative Decree 81/08, the Supplier shall submit to the Purchaser, upon request, the Documento unico di regolarità contributiva, as well as all the information, documents and data available that the Purchaser deems necessary. Sharing of such information with the Purchaser does not imply any acceptance of responsibility by the latter as regards the truthfulness and accuracy of the information contained therein.

- 11.1.2. The Supplier undertakes to indemnify and hold harmless the Purchaser from any consequence deriving from inaccuracies contained in the information provided.

11.2 Deployment of Employees

- 11.2.1. The Supplier shall render the contractual services exclusively by means of employees sufficiently qualified for the respective services. In the case of foreign employees, the Supplier shall, at the Purchaser's request, prove the existence of a work permit.

- 11.2.2. Insofar as for the performance of the contractual services the recourse to particularly qualified personnel is agreed upon, any replacement shall require the Purchaser's prior consent.

- 11.2.3. The Purchaser shall be entitled to demand that employees deployed be exchanged, if the Purchaser has justified doubts about whether the employees deployed are suitable for the rendering of the services owed and/or capable of rendering the services owed and/or about whether the employees deployed are personally reliable.

11.3 Remuneration

- 11.3.1. Without prejudice to any other agreement between the parties, the consideration agreed upon for the performance of the services is all-inclusive, and includes all services, expenses and ancillary costs.

- 11.3.2. If time and material-based remuneration has been agreed upon, the cost of the materials used by the Supplier and the hourly rate shall be expressly agreed upon in writing by the Purchaser. The hours worked, the cost of the materials employed, as well as any other element contributing to the formation of the price shall be clearly stated in the invoice, rounded down to the nearest half-hour.

- 11.3.3. Insofar as billing is based on a daily rate, it shall be deemed agreed that one working day comprises at least eight (8) hours. If the working time comprises less than eight hours, the accrued hours shall be billed with 1/8 of the daily rate.

- 11.3.4. Travelling times shall only be remunerated as working time, if these have been used for the provision of the services.

- 11.3.5. All costs and expenses incurred by the Supplier in connection with the performance of the services, including travel, board and lodging expenses, shall be reimbursed if agreed upon in advance with the Purchaser and within a reasonable period of time from the date of submission of the proof of expenditure. The Supplier hereby undertakes to make use of special terms granted to Vaillant Group (air travel, rail travel, hire car, taxi, hotel), insofar as possible and existent.

- 11.3.6. The Supplier shall invoice all services properly and in compliance with the applicable tax regulations, plus any applicable value-added tax at the statutory rate.

11.4 Change Request

- 11.4.1. Unless otherwise agreed between the parties, the Purchaser may amend the requirements for the agreed services and other contractual

General Purchasing Terms

(Please find the Italian version below)

- conditions by notifying the Supplier in writing or text form of its request to change and/or supplement the contract ("Change Request").
- 11.4.2. The Supplier shall no later than seven working days after receipt of the Change Request notify the Purchaser thereof in text form and shall submit an offer for the implementation of the Change Request (the "Modified Offer"). If the Change Request should result in changes to the agreed time schedule or remuneration, such changes shall be calculated on the basis of the original calculation basis. Failure to do so will entitle the Purchaser to commission a third party to carry out the modified services or to undertake these by itself, with no right of the Supplier to obtain compensation.
- 11.4.3. In order to be valid and binding, the Modified Offer submitted by the Supplier must be accepted in writing.
- 11.5 Subcontracting of Third Parties
- 11.5.1. Unless otherwise agreed, the Supplier shall be entitled to appoint subcontractors to provide services to the Purchaser only with the Purchaser's prior written consent. The Supplier shall be liable for any fault of the third party, even in cases of fraud or gross negligence on their part.
- 11.5.2. This is without prejudice to the Supplier's own responsibility for the services rendered to the Purchaser through third parties. The Supplier shall indemnify and hold the Purchaser harmless from any claim or demand by third parties.
- 11.5.3. Insofar as an individual order provides that the Supplier has to appoint a third party to provide services (hereinafter "third-party services"), and the costs thereof to be reimbursed by the Purchaser, the Supplier shall ensure that the third-party services are procured in such a manner that they are as cost-effective as possible, in accordance with the following provisions:
- Third-party services with an expected total order value of up to EUR 5,000 per individual service shall be ordered by the Supplier in such a manner that they are as cost-effective as possible, whereas it is not necessary that a call for tenders for the third-party services is made in each individual case.
 - Third-party services with an expected total order value of more than EUR 5,000 per individual service shall be put up for tender by the Supplier, i.e., the Supplier shall, in these cases, obtain at least three comparable offers and examine these in terms of their cost-effectiveness. When obtaining offers, the Purchaser's recommendations and directives shall be taken into account. At the Purchaser's option, the offers shall be obtained either as fixed price offers or with a binding cost estimate. The offers obtained shall be submitted to the Purchaser, for decision-making, together with a proposed decision. The Supplier shall not award a subcontract until the Purchaser has given its prior approval in writing.
- 11.5.4. The Supplier shall not be entitled to apply any surcharge to third-party services. The Supplier hereby represents and warrants that, in connection with the award of a subcontract, it shall not cause any services, payments or other benefits of monetary value (including in particular monetary discounts or discounts in kind, media services, bonus payments, kickbacks) to be directly or indirectly promised or granted to itself or others by the third party concerned or by companies or persons associated with the third party concerned. If this obligation is breached, the Purchaser shall be entitled to terminate the contract without prior notice and may claim from the Supplier to surrender any monetary benefits obtained by the Supplier. Further damage claims of the Purchaser shall remain unaffected.
- 11.6 Rights of Use
- 11.6.1. The results of the services rendered (hereinafter the "Results") shall, become the Purchaser's property upon their creation, that is, in the respective state of completion. The Supplier shall hold the Results in safekeeping on behalf of the Purchaser until they are handed over. The Supplier grants to the Purchaser the exclusive, worldwide, transferable, sublicensable and unrestricted right, to modify, to have modified, to use, to have used, to publish, to have published, to distribute, to have distributed, to utilize, to have utilized, to exploit or to have exploited the results in their original form and as extended or modified by the Purchaser. Mandatory legal regulations remain unaffected.
- 11.6.2. If and to the extent the Purchaser and/or a third party, that has a contractual relationship with the Purchaser, requires intellectual property rights (including copyrights and know-how) created or generated by the Supplier before or in course of the performance of the services ("Background IP"), in order to make use of the Results, the Supplier shall grant the Purchaser a perpetual, unrestricted, worldwide, non-exclusive, sublicensable, and transferable right to use such Background IP. Such right of use is also valid for the Purchaser's affiliated companies as well as for contractors of the Purchaser and its affiliated companies.
- 11.6.3. If the Results contain inventions or ideas which are patentable or otherwise eligible for registration, the Purchaser is entitled, at its discretion and in its own name, to apply for such property rights in any countries, to maintain these rights or to abandon them at any time. If necessary, the Supplier shall assist the Purchaser with the application; the Supplier shall refrain from any activity that may impede the application and efficient exploitation of the rights by the Purchaser. The property rights incurred as a result of such applications belong to the Purchaser.
- 11.6.4. The Supplier hereby waives its right to authorship credit with respect to the results, unless otherwise agreed in the individual case. The Supplier undertakes to ensure that the inventions or ideas arising in the course of the performance of the services are transferred to the Purchaser free of further charge or further cost. This transfer and granting of rights under this Clause 11.6 shall be deemed fully compensated for upon payment of the remuneration agreed upon for the respective services. The Results are subject to confidentiality.
- 11.7 Hand-over and Acceptance of the Services
- 11.7.1. The Purchaser shall have the right to conduct inspections and audits, also at the Supplier's premises, in relation to the Supplier's activities in the supply of goods or performance of services, giving reasonable notice thereof. Any obstacle to the carrying out of inspections and checks shall give Purchaser the right to terminate the contract.
- 11.8 Conduct on the Purchaser's Premises
- The Supplier shall ensure that the personnel deployed by it follows all the Purchaser's directives when working on the Purchaser's premises. The Supplier shall give the Purchaser the name of a contact person with the necessary power to issue directives and to supervise. Additionally, the Safety Manual for Contractors of Vaillant Group shall apply.
- 11.9 IT-Security, Data Protection
- 11.9.1. The Supplier shall take appropriate measures for storage of data and for protection of its IT systems against software with damaging functions (viruses) and unauthorized access by third parties, in order to reasonably protect information received from the Purchaser in relation to the execution of these GTC. If there are any indications that a third party has attempted to access, or has actually accessed, the Purchaser's IT systems without authorisation, the Supplier shall promptly inform the Purchaser and, to a reasonable extent, assist the Purchaser with the measures necessary for clearing up and averting such access.
- 11.9.2. Insofar as the Supplier enters the premises of the Purchaser or has access to the Purchaser's IT system, it shall strictly comply with the IT security instructions received by the Purchaser.
- 11.9.3. Insofar as the Supplier is granted access to personal data in the course of providing the services, the Supplier shall comply with the statutory provisions relating to protection of personal data and data privacy and shall enable the Purchaser to keep itself informed that such provisions are being complied with. The Supplier shall bind its employees and freelance workers in writing to comply with data protection regulations.
- 11.10 Right of Termination
- 11.10.1. The Purchaser may withdraw all or part of the Order at any time if unforeseen circumstances make it no longer in the Purchaser's interest to provide the service or make it excessively onerous or inconvenient (the "Termination"). In case of Termination, the Purchaser shall pay the consideration for the services actually provided by the Supplier between the time of the Order and the time when the Withdrawal is effectively communicated to the Supplier. The Supplier expressly acknowledges that the Termination shall not entitle the Purchaser to any further claims, including but not limited to penalties, indemnities, or rights to compensation for damages.

General Purchasing Terms

(Please find the Italian version below)

12 Supplementary Provisions

Insofar as the provisions of these GPT do not regulate certain matters, the relevant provisions of the Civil Code shall apply

13 Final Provisions

- 13.1 The place of performance for deliveries and services shall be the place specified by the Purchaser. The place of performance for payments shall be the registered office of the Purchaser.
- 13.2 If any of the provisions of these GPT or of additional agreements should be or become invalid, the remaining provisions shall continue in full force and effect. The parties shall agree upon a provision to replace the invalid provision that reflects as closely as possible the economic intent of the invalid provision.
- 13.3 All references in these GTC to the "Vaillant Group" refer not only to the Purchaser, but also to the parent company Vaillant GmbH, with registered office at Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid, Germany, and its subsidiaries, affiliated companies and associated companies.

14 Applicable law and competent court

- 14.1 These GTC are governed by Italian law, with the express exclusion of any other substantive law that may be applicable by virtue of the application of the rules of private international law.
- 14.2 For any dispute in relation to the interpretation, execution and termination of these GTC, as well as the individual contracts entered into in execution of them, will be exclusively competent the Court of Milan with the express exclusion of any other court otherwise competent. The Purchaser has the right to refer the matter to the Court of the place where the Supplier is based

Condizioni generali di acquisto

1 Oggetto

- 1.1 Vaillant Group Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 70 (di seguito l'“Acquirente”) stipula i propri contratti per l'acquisto di beni e servizi con soggetti terzi (di seguito il “Fornitore”) e, congiuntamente con l'Acquirente le “Parti”) ai termini e alle condizioni indicate in queste Condizioni generali di acquisto (“CGA”), che prevarranno su eventuali condizioni generali di contratto eventualmente applicate dai propri Fornitori, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 1.2 I singoli contratti di fornitura di beni e servizi tra il Fornitore e l'Acquirente saranno regolate dalle CGA in vigore al giorno in cui l'Acquirente effettua gli ordini.
- 1.3 Laddove i rapporti tra l'Acquirente e il Fornitore siano regolati da disposizioni contrattuali negoziate individualmente, le presenti CGA continueranno ad applicarsi in modo complementare e subordinato a tali accordi, e ne svolgeranno una funzione integrativa e interpretativa per tutto quanto ivi non espressamente disciplinato.

2 Stipula e modifiche del contratto, quantitativi di riferimento

- 2.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, gli ordini e le eventuali modifiche agli stessi (congiuntamente gli “Ordini”) dovranno essere trasmessi attraverso la Piattaforma di ordinazione elettronica utilizzata dall'Acquirente attraverso il portale in uso (di seguito la “Piattaforma”). Ove ciò fosse specificamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente, gli ordini potranno essere trasmessi anche con altre modalità.
- 2.2 Laddove il Fornitore accetti un Ordine, lo stesso trasmetterà all'Acquirente una conferma d'ordine attraverso la Piattaforma o con le altre modalità eventualmente indicate per iscritto dall'Acquirente (la “Conferma d'Ordine”). La Conferma d'Ordine resterà ferma per le due settimane successive, entro le quali l'Acquirente avrà la facoltà di revocare l'Ordine stesso, salvo che per espresse istruzioni dell'Acquirente lo stesso non debba essere eseguito entro un termine più breve.

3 Modifiche

Le modifiche di qualsivoglia natura all'oggetto dell'Ordine e della successiva Conferma d'Ordine richiedono la conferma scritta dell'Acquirente. Le Parti si danno reciprocamente atto che ove il Fornitore apporti modifiche ai beni e/o servizi richiesti dall'Acquirente senza richiederne la preventiva conferma scritta, l'Acquirente sarà legittimato a risolvere il contratto per inadempimento e richiedere il risarcimento del danno.

4 Prezzi, termini di pagamento, trasferimento del rischio, compensazione

- 4.1 Il prezzo indicato all'interno della Conferma d'Ordine è vincolante e non modificabile unilateralmente da alcuna delle Parti. Fatto salvo ogni diverso accordo scritto, i corrispettivi dovuti per la fornitura di beni o l'esecuzione di servizi sono omnicomprensivi e includono ogni ulteriore onere eventualmente sostenuto dal Fornitore.
- 4.2 I corrispettivi dovuti per la fornitura di beni saranno da intendersi franco destino presso il luogo di destinazione dell'Acquirente, e comprensivi di ogni costo e onere accessorio (a titolo meramente esemplificativo, spese di trasporto, imballaggio e sdoganamento). I corrispettivi dovuti per l'esecuzione di servizi comprenderanno a titolo meramente esemplificativo eventuali spese di montaggio, installazione, viaggio, vito e alloggio, nonché indennità aggiuntive per i propri dipendenti, le quali saranno a esclusivo carico del Fornitore.
- 4.3 Il corrispettivo per i beni o servizi ordinati dall'Acquirente al Fornitore dovrà essere pagato entro 90 (novanta) giorni dalla fine del mese in cui i beni sono stati consegnati o i servizi sono stati resi.
- 4.4 In caso di vendita di beni, il passaggio del rischio avviene al momento della consegna dei beni all'Acquirente, nei luoghi da questi indicati nell'Ordine e ai soggetti da questi incaricati al ricevimento dei beni.
- 4.5 Resta fermo il diritto dell'Acquirente a compensare ai sensi dell'art. 1252 c.c. qualsiasi importo vantato nei confronti del Fornitore, a qualunque titolo, con i corrispettivi dovuti per i beni o servizi resi

5 Esecuzione e ritardi

- 5.1 Le consegne o esecuzioni parziali saranno accettate solo previo consenso esplicito e dato per iscritto dall'Acquirente.
- 5.2 Il Fornitore è tenuto ad avvisare tempestivamente l'Acquirente per iscritto di ogni ritardo rispetto alla data e all'orario di consegna dei beni o esecuzione dei servizi presso i luoghi indicati dall'Acquirente nell'Ordine.
- 5.3 In caso di ritardi nella consegna dei beni o nell'esecuzione dei servizi, l'Acquirente avrà la facoltà di applicare una penale contrattuale pari allo 0,1% del valore dei beni o servizi per ogni giorno di ritardo sulla consegna o l'esecuzione, fino alla concorrenza di un valore complessivo pari al 5% del valore totale dell'Ordine. Alla concorrenza di tale importo, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento del Fornitore. Resta fermo in ogni caso il diritto dell'Acquirente a chiedere il risarcimento di ogni danno subito in conseguenza del ritardo nella consegna. Il diritto al risarcimento resterà fermo anche in caso di accettazione dei beni o dei servizi oltre il termine concordato per la consegna.
- 5.4 Il Fornitore prende atto e accetta espressamente che la Penale sarà decurtata direttamente dal corrispettivo dovuto per i beni consegnati o i servizi eseguiti in ritardo, ogni eccezione rimossa.
- 5.5 In caso di fornitura di beni, è onere del Fornitore rispettare scrupolosamente ogni istruzione ricevuta dall'Acquirente in relazione a eventuali modalità specifiche di formazione dei colli e degli imballaggi per la consegna.

6 Ispezione al ricevimento, reclami basati sui difetti

- 6.1 L'Acquirente si impegna a ispezionare tempestivamente gli imballaggi dei beni consegnatigli al momento del ricevimento, nonché un campione dei beni stessi, al fine di verificare se vi siano vizi palesi e rilevabili da personale non specializzato. La conformità con le quantità e le tipologie ordinate sarà verificata in base alla quantità e tipologia di beni indicata nei relativi documenti di accompagnamento. Le Parti si danno reciprocamente atto che eventuali ulteriori difetti non rilevati alla consegna dei beni sono da ritenersi vizi occulti, fermo quanto previsto agli artt. 1495 e 1511 c.c.
- 6.2 In caso di vizi, difetti o difformità, l'Acquirente ha il diritto di richiedere e ottenere dal Fornitore il corretto adempimento della prestazione richiesta. Laddove il Fornitore non proceda tempestivamente al rimedio dei vizi e difetti denunciati dall'Acquirente entro il termine indicato, quest'ultimo avrà la facoltà, in casi di particolare urgenza, di procedere autonomamente a rimediare i vizi anche incaricando terze parti, a spese del Fornitore, fermo ogni altro diritto.
- 6.3 Il Fornitore garantisce la piena titolarità dei beni e dei servizi forniti, e si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi rivendicazione di terze parti, impregiudicato quanto disposto dall'art. 1483 c.c.
- 6.4 Nell'adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Acquirente, il Fornitore rispetterà scrupolosamente ogni norma applicabile, e ciò con particolare riferimento al Regolamento 2011/65/CE (“ROHS”) in materia di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché ai sensi dell'Art. 56 (1) e dell'Art. 33 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (“REACH”). Il Fornitore è tenuto in particolare a fornire tempestivamente all'Acquirente tutte le informazioni necessarie a garantire la sicurezza d'uso dei beni in cui sono contenute sostanze che rispondono ai criteri di cui all'art. 57 REACH.

7 Responsabilità per danno da prodotto, indennizzi, copertura assicurativa

- 7.1 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi reclamo, domanda o azione da parte di terzi in relazione alla responsabilità da prodotto difettoso ove il danno sia stato causato da vizi dei beni forniti o nell'esecuzione dei servizi imputabile al Fornitore. Tale disposizione si applicherà anche alle spese sostenute dall'Acquirente in relazione a eventuali campagne di richiamo dei prodotti difettosi o non conformi.
- 7.2 Il Fornitore è tenuto a stipulare un'idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile (assicurazione per responsabilità commerciale e/o del prodotto) con una somma assicurata di almeno 10 milioni di euro per ogni sinistro per danni a cose o persone, siano essi patrimoniali o non patrimoniali, e a dimostrare su richiesta del committente l'esistenza

Condizioni generali di acquisto

di tale copertura assicurativa. Resta fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

8 Documentazione, riservatezza, diritti di utilizzo

- 8.1 Il Fornitore manterrà riservate tutte le informazioni tecniche o commerciali ad esso rese disponibili dall'Acquirente, e si impegna a utilizzarle esclusivamente nei limiti e per le finalità specificate dall'Acquirente al momento in cui tali informazioni sono rese disponibili. I prototipi, gli strumenti e/o i software che il Fornitore riceverà dall'Acquirente non potranno essere decodificati, smontati o decompilati.
- 8.2 Su richiesta dell'Acquirente, tutte le informazioni e i materiali eventualmente condivisi con il Fornitore (ivi comprese eventuali copie o registrazioni) dovranno essere tempestivamente restituiti nel loro insieme. In caso di distruzione o perimento, l'onere della prova sarà in capo al Fornitore.
- 8.3 I prodotti realizzati sulla base di documentazione quale disegni, specifiche, modelli e affini redatti dall'Acquirente o da altre società del Gruppo Vaillant o da terze parti per suo conto o basati sulle informazioni riservate dell'Acquirente o di altre società del Gruppo Vaillant o sui dispositivi dello stesso o sui dispositivi realizzati secondo il modello dei dispositivi dell'Acquirente o di altre società del Gruppo Vaillant non potranno essere utilizzati dal Fornitore né essere offerti o forniti a terze parti.
- 8.4 Resta espressamente riservato all'Acquirente ogni altro diritto, a titolo meramente esemplificativo il diritto di copia, di brevetto, e sfruttamento economico.
- 8.5 L'utilizzo di marchi o nomi commerciali soggetti alla titolarità dell'Acquirente e/o delle altre società del Gruppo Vaillant da parte del Fornitore nel proprio materiale pubblicitario è vietata salvo preventiva autorizzazione scritta.
- 8.6 Il Fornitore concederà all'Acquirente il diritto non esclusivo, gratuito, indefinito, trasferibile, cedibile e irrevocabile all'utilizzo della documentazione tecnica (disegni, specifiche, schede tecniche, ecc.) relativa ai prodotti forniti e i corrispondenti diritti di proprietà intellettuale e copyright ai fini della produzione (ivi comprese garanzia della qualità, gestione dati, ecc.), dell'utilizzo e della distribuzione dei prodotti dell'Acquirente. Laddove la documentazione sia stata redatta per conto dell'Acquirente a fronte di un corrispettivo (effettuato, a seconda dei casi, attraverso i costi dei prodotti forniti o sulla base di un contratto di sviluppo) e/o si basi sulle informazioni fornite dall'Acquirente, il Fornitore concederà all'Acquirente i relativi diritti di sfruttamento e utilizzo. Ciò non influirà sugli altri accordi scritti.

9 Controllo delle esportazioni, dichiarazione d'origine

- 9.1 Su Richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà trasmettere tutta la documentazione relativa ai prodotti forniti senza alcun costo aggiuntivo, incluso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il certificato di origine degli stessi, i documenti rilasciati dalle autorità doganali, nonché da ogni altra autorità.
- 9.2 È onere del Fornitore rispettare la normativa nazionale e sovranazionale vigente in materia di controllo delle esportazioni, e in particolare con la normativa prevista in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso di cui al D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore dichiara e garantisce sin da ora che i prodotti forniti non rientrano tra quelli indicati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 ("Regolamento Dual-Use").
- 9.3 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi onere o danno eventualmente subito in conseguenza di una violazione dei summenzionati obblighi.

10 Garanzia di qualità, responsabilità sociale, tutela dell'Ambiente.

- 10.1 Al fine di garantire la qualità dei beni e servizi forniti, il Fornitore predisporrà e manterrà un sistema di gestione della qualità almeno equivalente ai requisiti DIN ISO 9001, e si impegna a rispettarne scrupolosamente le disposizioni e le procedure, e ciò con particolare riferimento alle fasi di produzione e collaudo dei propri prodotti. Il Fornitore rispetterà inoltre i requisiti di cui alle "Linee guida sulla qualità dei fornitori" del Gruppo Vaillant, disponibili per il download all'indirizzo www.vaillant-group.com. Previo accordo sulla data, l'Acquirente o altre società del Gruppo Vaillant avranno la facoltà di condurre ispezioni

presso i locali del Fornitore o a richiedere informazioni al fine di verificare la conformità del sistema di gestione della qualità e delle Linee guida sulla qualità dei fornitori, e ciò anche a mezzo di soggetti terzi a ciò incaricati.

- 10.2 Il Fornitore dovrà rispettare le disposizioni di legge applicabili in merito al trattamento dei dipendenti, alla tutela dell'ambiente e alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, nonché impegnarsi per ridurre gli effetti negativi delle relative attività sugli esseri umani e sull'ambiente. A tale proposito il Fornitore si impegna a rispettare i principi del cd. "Global Compact", con particolare riferimento al rispetto dei principi in materia di contrattazione collettiva, abolizione del lavoro forzato e minorile, eliminazione della discriminazione nell'impiego e nell'occupazione, responsabilità ambientale e prevenzione della corruzione. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: www.unglobalcompact.org.
- 10.3 L'Acquirente avrà facoltà di condurre ispezioni e verifiche, anche presso la sede del Fornitore, in relazione alle attività di quest'ultimo nella fornitura di beni o nell'esecuzione di servizi, dandone congruo preavviso. Ogni ostacolo allo svolgimento delle ispezioni e delle verifiche darà all'Acquirente la facoltà di risolvere il contratto.

11 Disposizioni supplementari in materia di servizi

- 11.1 Collaborazione
- 11.1.1 Fermo ogni obbligo di legge in capo al Fornitore, e conformemente all'art. 29, co. 2 del D. Lgs. 276/03 nonché dell'art. 26, co. 4 del D. Lgs. 81/08 il Fornitore presenterà all'Acquirente ove richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché tutte le informazioni, i documenti e i dati disponibili che l'Acquirente riterrà necessari. La condivisione di tali informazioni con l'Acquirente non implica alcuna assunzione di responsabilità da parte di quest'ultimo in merito alla veridicità e accuratezza delle informazioni ivi contenute.
- 11.1.2 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da inesattezze contenute nelle informazioni fornite.
- 11.2 Personale del Fornitore
- 11.2.1 Il Fornitore presterà i propri servizi nei confronti dell'Acquirente ricorrendo esclusivamente a dipendenti e collaboratori sufficientemente qualificati rispetto all'oggetto e alla natura dei servizi richiesti. In caso di ricorso a personale straniero, il Fornitore dovrà trasmettere all'Acquirente su richiesta di quest'ultimo la documentazione comprovante la regolarità della loro posizione.
- 11.2.2 Nella misura in cui ai fini della prestazione dei servizi contrattuali sia concordato il ricorso a personale in possesso di specifiche qualità o competenze, l'eventuale sostituzione degli addetti incaricati da parte del Fornitore richiederà la preventiva autorizzazione dell'Acquirente.
- 11.2.3 L'Acquirente avrà la facoltà di chiedere che il personale impiegato dal Fornitore sia sostituito laddove vi siano ragionevoli dubbi in relazione alla loro attitudine o competenza avuto riguardo al contenuto della prestazione attesa dal Fornitore.
- 11.3 Corrispettivo
- 11.3.1 Fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei servizi è onnicomprensivo, e include tutti i servizi, le spese e i costi accessori.
- 11.3.2 Laddove il corrispettivo sia stato concordato in base alle ore lavorate e al costo dei materiali utilizzati dal Fornitore, il costo dei materiali e la tariffa oraria dovranno essere espressamente accettate per iscritto dall'Acquirente. Le ore di lavoro, il costo dei materiali utilizzati, unitamente a ogni altro elemento incidente sulla formazione del corrispettivo, sarà indicato con precisione nella fattura, arrotondato per difetto alla mezz'ora.
- 11.3.3 Nella misura in cui la fatturazione si basi su una tariffa giornaliera, si conviene che la giornata lavorativa includa un minimo di otto (8) ore. Laddove l'orario di lavoro preveda meno di otto ore, le ore accumulate dovranno essere fatturate come 1/8 della tariffa giornaliera.
- 11.3.4 Le ore di viaggio saranno retribuite come ore di lavoro laddove queste siano inequivocabilmente riferibili alla prestazione dei servizi forniti all'Acquirente.
- 11.3.5 Ogni costo e spesa sostenuta dal Fornitore in relazione alla prestazione dei servizi, incluse spese di viaggio, vitto e alloggio saranno rimborsate se preventivamente concordate con l'Acquirente ed entro un termine ragionevole dalla data di presentazione dei giustificativi di spesa. Per quanto possibile e applicabile, il Fornitore avrà facoltà di utilizzare le

Condizioni generali di acquisto

- condizioni speciali concesse all'Acquirente e alle altre società del Gruppo Vaillant (trasporto aereo, ferroviario, auto a noleggio, taxi, hotel).
- 11.3.6. È onere del Fornitore provvedere alla corretta fatturazione dei beni e servizi resi in conformità alle normative fiscali applicabili, sommando l'eventuale imposta sul valore aggiunto secondo l'aliquota applicabile.
- 11.4 Richiesta di modifica
- 11.4.1. Salvo diverso accordo tra le parti, l'Acquirente potrà modificare l'oggetto dei servizi concordati e le altre condizioni contrattuali trasmettendo al Fornitore la relativa richiesta di modifica e/o di integrazione del contratto in forma scritta (la "Richiesta di Modifica").
- 11.4.2. Entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di modifica il Fornitore ne darà comunicazione scritta all'Acquirente e trasmetterà una nuova offerta che recepisca il contenuto delle modifiche (l'"Offerta Modificata"). In difetto l'Acquirente avrà la facoltà di incaricare un diverso fornitore senza che ciò comporti il diritto ad alcun indennizzo.
- 11.4.3. Per essere valida ed efficace, l'Offerta Modificata presentata dal Fornitore dovrà essere accettata per iscritto.
- 11.5 Subappalto a terze parti
- 11.5.1. Il Fornitore avrà la facoltà di nominare ausiliari per la prestazione di servizi concordati con l'Acquirente, esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. Il Fornitore risponderà di quanto fatto dai propri ausiliari anche nei casi di dolo o colpa grave da parte di questi ultimi.
- 11.5.2. Resta ferma l'imputabilità al Fornitore dei servizi resi all'Acquirente tramite i propri ausiliari, il quale manlevierà e terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa eventualmente vantata da queste.
- 11.5.3. Nella misura in cui un singolo ordine preveda che il Fornitore debba nominare una terza parte ai fini della prestazione dei servizi (di seguito i "servizi di terze parti"), e che i relativi costi vengano rimborsati dall'Acquirente, il Fornitore assicurerà che i servizi di terze parti vengano prestati in modo tale da risultare il più vantaggiosi possibile in termini di costi, ovvero allo scopo di conseguire il miglior rapporto costo/benefici, ai sensi di quanto di seguito specificato:
- a) i servizi di terze parti con un valore d'ordine complessivo atteso pari a un massimo di 5.000 EUR per singolo servizio verranno ordinati dal Fornitore in modo tale da risultare il più vantaggiosi possibile, sebbene non sia necessario procedere a una gara d'appalto per ciascun servizio prestato da terze parti;
- b) i servizi di terze parti con un valore d'ordine complessivo atteso superiore a 5.000 EUR per singolo servizio saranno oggetto di una gara d'appalto indetta dal Fornitore, ovvero in tali casi il Fornitore richiederà almeno tre offerte comparabili e le confronterà in termini di ottimizzazione dei costi. In fase di ricezione delle offerte sarà necessario tenere conto delle raccomandazioni e delle direttive dell'Acquirente. Previa decisione dell'Acquirente, le offerte potranno essere ottenute sia in qualità di offerte a prezzo fisso che di preventivi vincolanti. Le offerte ottenute dovranno essere trasmesse all'Acquirente ai fini della relativa decisione, congiuntamente a una proposta di decisione. Il Fornitore non assegnerà il subappalto fintantoché l'Acquirente non abbia concesso la propria autorizzazione scritta.
- 11.5.4. Il Fornitore non avrà diritto ad applicare alcuna maggiorazione ai servizi di terze parti. Il Fornitore dichiara e garantisce che lo stesso provvederà affinché eventuali servizi, pagamenti o altri vantaggi monetari (ivi compresi nello specifico sconti monetari o in natura, servizi multimediali, pagamenti di bonus, tangenti) non vengano direttamente o indirettamente promessi o concessi a lui o ad altri da terze parti interessate, o da società o soggetti associati ad esse. Laddove tale obbligo venga violato, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, e potrà intimare al Fornitore di restituire ogni maggior somma eventualmente percepita, fermo il diritto a ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore.
- 11.6 Diritto di utilizzo
- 11.6.1. I risultati dei servizi prestati (di seguito i "Risultati") diverranno di proprietà dell'Acquirente fin dal momento della relativa creazione, ovvero nel rispettivo stato di completamento. Il Fornitore si farà carico della custodia dei Risultati per conto dell'Acquirente fino al momento del relativo affidamento. Il Fornitore concede all'Acquirente il diritto esclusivo, a livello mondiale, trasferibile, cedibile in licenza e non vincolante di modificare, aver modificato, utilizzare, aver utilizzato, pubblicare, aver pubblicato, distribuire, aver distribuito, sfruttare, aver sfruttato i risultati nella relativa forma originale così come conseguiti o modificati dall'Acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni imperative di legge.
- 11.6.2. Laddove l'Acquirente e/o una terza parte che vanti un rapporto contrattuale con l'Acquirente chieda al Fornitore di procedere alla creazione o alla generazione di diritti di proprietà intellettuale (copyright e know-how inclusi) prima di o nel corso della prestazione dei servizi ("Proprietà Intellettuale Preesistente") al fine di poter sfruttare i Risultati, il Fornitore concederà all'Acquirente un diritto perpetuo, non vincolante, a livello mondiale, non esclusivo, cedibile in licenza e trasferibile ai fini dell'utilizzo della suddetta Proprietà Intellettuale Preesistente. Tale diritto all'utilizzo è a sua volta valido per le consociate dell'Acquirente e per gli appaltatori dell'Acquirente e le relative consociate.
- 11.6.3. Laddove i Risultati contengano invenzioni o idee che possano essere brevettabili o in ogni caso idonee alla registrazione, l'Acquirente avrà la facoltà, secondo la propria discrezione e a proprio nome, di presentare domanda per i suddetti diritti di proprietà intellettuale in qualunque paese, al fine di mantenere tali diritti o rinunciarvi in qualunque momento. Ove necessario il Fornitore fornirà assistenza all'Acquirente ai fini della presentazione della domanda; il Fornitore si asterrà dal procedere a qualsivoglia attività che possa ostacolare la domanda e lo sfruttamento efficiente dei diritti da parte dell'Acquirente. I diritti di proprietà intellettuale ottenuti a seguito della presentazione della suddetta domanda saranno di proprietà dell'Acquirente.
- 11.6.4. Fatto salvo diverso accordo specifico, il Fornitore rinuncia al proprio diritto di proprietà intellettuale in relazione ai risultati. Il Fornitore si impegna altresì a garantire che le invenzioni o le idee nate nel corso della prestazione dei servizi saranno trasferite all'Acquirente in assenza dell'applicazione di ulteriori costi e oneri. Il trasferimento e la concessione di diritti ai sensi della presente Clausola 11.6 saranno da ritenersi interamente compensati all'atto del versamento della retribuzione concordata per i rispettivi servizi. Resta fermo l'obbligo di riservatezza sul contenuto dei risultati e delle invenzioni eventualmente sorte nell'esecuzione del contratto.
- 11.7 Ispezioni e verifiche
- L'Acquirente avrà facoltà di condurre ispezioni e verifiche, anche presso la sede del Fornitore, in relazione alle attività di quest'ultimo nella fornitura di beni o nell'esecuzione di servizi, dandone congruo preavviso. Ogni ostacolo allo svolgimento delle ispezioni e delle verifiche darà all'Acquirente la facoltà di risolvere il contratto.
- 11.8 Condotta del personale impiegato presso i locali dell'Acquirente
- Il Fornitore assicurerà che il personale da esso impiegato rispetti tutte le direttive impartite dall'Acquirente durante lo svolgimento di eventuali attività presso i locali dell'Acquirente. A tal fine il Fornitore comunicherà all'Acquirente il nominativo di un referente che disponga dell'autorità necessaria per supervisionarne la corretta esecuzione. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare le indicazioni contenute nel Manuale per la Sicurezza del Gruppo Vaillant.
- 11.9 Sicurezza informatica, protezione dei dati
- 11.9.1. Il Fornitore adotterà le misure idonee di protezione dei dati informatici e dei relativi sistemi da software che integrino funzioni dannose (virus) e da accessi non autorizzati di terze parti, anche al fine di proteggere le informazioni scambiate con l'Acquirente in relazione all'esecuzione di queste CGA. Qualora vi siano elementi idonei a far ritenere che vi sia stato un tentativo di accesso o un accesso abusivo e/o danneggiamento dei dati e dei sistemi informatici, ove ciò comporti qualsivoglia rischio per l'Acquirente, il Fornitore lo informerà tempestivamente e lo assisterà nell'implementazione delle misure rese necessarie ad assicurare la sicurezza e l'integrità dei sistemi informatici.
- 11.9.2. Nella misura in cui il Fornitore acceda ai locali dell'Acquirente o ai sistemi informatici di quest'ultimo in esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali, ha l'obbligo di rispettare scrupolosamente le indicazioni ricevute dall'Acquirente in materia di sicurezza informatica.
- 11.9.3. Laddove nel corso della prestazione dei servizi al Fornitore sia consentito l'accesso a dati personali di qualsiasi genere, inclusi dati identificativi e dati sensibili, il Fornitore rispetterà le disposizioni di legge in materia di protezione e riservatezza dei dati personali e consentirà all'Acquirente di verificare il rispetto di tali disposizioni.
- 11.10 Revoca
- L'Acquirente potrà revocare totalmente o parzialmente l'Ordine in qualunque momento ove circostanze sopravvenute facciano venire meno l'interesse dell'Acquirente alla prestazione, ovvero rendano la stessa eccessivamente onerosa o sconsigliata (la "Revoca"). In caso di Revoca, l'Acquirente pagherà il corrispettivo relativo ai servizi

Condizioni generali di acquisto

effettivamente prestati dal Fornitore tra il momento dell'Ordine e il momento in cui la Revoca è effettivamente comunicata al Fornitore. Le Parti espressamente convengono che la Revoca dell'ordine non darà diritto a qualsivoglia rivendicazione ulteriore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo penali, indennizzi, o diritto al risarcimento dei danni.

12 Integrazione del contratto

Per tutto quanto non espressamente disciplinato da queste CGA, si applicheranno le corrispondenti norme dispositive del Codice Civile.

13 Disposizioni finali

- 13.1 Il luogo in cui il Fornitore dovrà consegnare i beni o dare esecuzione ai servizi sarà quello specificato dall'Acquirente. Le parti si danno reciprocamente atto che il luogo di pagamento dei corrispettivi sarà la sede legale dell'Acquirente.
- 13.2 Laddove le disposizioni delle presenti CGA o di ulteriori accordi dovessero essere o divenire nulle, le Parti concorderanno una disposizione volta alla sostituzione della disposizione nulla che rifletta il più accuratamente possibile l'intento economico della disposizione nulla o divenuta tale.
- 13.3 Ogni riferimento al "Gruppo Vaillant" presente in queste CGA si riferisce, oltre all'Acquirente, alla società capogruppo Vaillant GmbH, con sede legale presso Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid, Germania, e alle relative società consociate, controllate o collegate

14 Legge applicabile e foro competente

- 14.1 Le presenti CGA sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione di ogni altra legge sostanziale eventualmente applicabile in virtù dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.
- 14.2 Per ogni controversia in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti CGA, nonché dei singoli contratti stipulati in esecuzione ad esse, sarà esclusivamente competente il foro di Milano con espressa esclusione di ogni altro foro altrimenti competente. Resta salva la facoltà per l'Acquirente di adire il Tribunale del luogo in cui ha sede il Fornitore.